



**& Diritto Avanzato**

---

## **Intimazione ad adempiere alla controparte con minaccia di azioni o iniziative sproporzionate e vessatorie: rilevanza deontologica**

*L'art. 65 cdf (già art. 48 codice previgente) ha come ratio quella di temperare le esigenze di difesa dell'assistito con il necessario rispetto dell'altrui libertà di determinazione. Infatti, sebbene possa il difensore intimare alla controparte di adempiere sotto comminatoria di sanzioni, istanze o denunce, tale condotta non può assumere il carattere di minaccia di azioni o iniziative sproporzionate e vessatorie, specie se esclusivamente volte ad intimidire la controparte prefigurandole, in estremo dettaglio, conseguenze nefaste, tanto più se giuridicamente infondate o improbabili (Nel caso di specie, l'avvocato inviava una diffida di pagamento alla controparte, "minacciando, in caso di inadempimento, la presentazione di una denuncia-querela alla Procura della Repubblica", avvertimento ritenuto minatorio avuto riguardo alle circostanze concrete).*

[massima ufficiale]

**Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Pasqualin), sentenza n. 200 del 30 dicembre 2019 (pubbl. 8.9.2020)**

...omissis...

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Francesco LOGRIECO	Presidente f.f.
- Avv. Carla SECCHIERI	Segretario f.f.
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	Componente
- Avv. Carlo ALLORIO	"
- Avv. Antonio BAFFA	"
- Avv. Francesco CAIA	"
- Avv. Antonio DE MICHELE	"
- Avv. Lucio Del PAGGIO	"
- Avv. Anna LOSURDO	"
- Avv. Francesco MARULLO di CONDOJANNI	"
- Avv. Andrea PASQUALIN	"
- Avv. Michele SALAZAR	"
- Avv. Stefano SAVI	"
- Avv. Celestina TINELLI	"
- Avv. Vito VANNUCCI	"

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giulio Romano ha emesso la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE] avverso la decisione in data 26/9/12, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari gli infliggeva la sanzione disciplinare dell'avvertimento;

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE], non è comparso;

è presente il suo difensore avv. [OMISSIS];

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Andrea Pasqualin;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

## **FATTO**

### **1. L'oggetto del ricorso**

L'avv. [RICORRENTE] ha impugnato, con ricorso depositato presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari in data 14.7.2015, la decisione in data 26.9.2012/17.2.2015 di quel Consiglio dell'Ordine con la quale gli era stata irrogata la sanzione dell'avvertimento.

Con tale provvedimento il Consiglio dell'Ordine aveva pronunciato in relazione al seguenti addebiti:

*"... violazione degli artt. 5, 6 e 48 del Codice Deontologico per aver inviato alla [ALFA] S.r.l. una diffida tendente ad ottenere il pagamento delle somme dovute al suo cliente, [TIZIO], minacciando, in caso di inadempimento, la presentazione di una denuncia-querela alla Procura della Repubblica per tutti i reati ravvisabili nella condotta del legale rappresentante della predetta società, minaccia manifestamente sproporzionata e vessatoria.*

*In Selargius il 29.07.2009".*

### **2. Il procedimento**

Con nota protocollata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari in data 3.9.2009 il signor [CAIO] trasmetteva una lettera datata 29.7.2009 dell'avv. [RICORRENTE], dichiarando di ritenere che con tale missiva fosse stato travalicato "il legittimo diritto di difesa", "facendo rilevare che dalla stessa emerge un palese ricatto" e chiedendo la valutazione di eventuali illeciti disciplinari.

Con la lettera in parola l'avv. [RICORRENTE] aveva scritto nell'interesse del signor [TIZIO] a [ALFA] S.r.l., facendo riferimento ad una precedente lettera del 30.3.2009 rimasta senza seguito e intimando di provvedere "al pagamento delle ultime otto mensilità e del trattamento di fine rapporto secondo legge". Aveva tra l'altro aggiunto che in difetto di solerte adempimento avrebbe dato corso alla relativa azione legale "nanti le competenti Autorità Giudiziarie, sia civili che penali mediante la proposizione di un formale atto di denuncia – querela affinché il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Cagliari voglia perseguire tutti i reati ravvisabili nella Vostra condotta" (tali parole nella lettera sono scritte con carattere grassetto e sottolineate).

L'avv. [RICORRENTE] veniva richiesto di deduzioni e osservazioni. Con memoria depositata in data 25.9.2009 il suo difensore, avv. [OMISSIS], sosteneva che l'avv. [RICORRENTE] aveva agito sulla scorta di un preciso mandato professionale, dal momento che la volontà dell'[TIZIO] era quella di valersi di tutti gli strumenti di tutela legale. L'avv. [RICORRENTE] non aveva formulato alcuna valutazione di carattere

ricattatorio o offensivo. Aveva anzi adempiuto al dovere di difesa. Chiedeva l'archiviazione.

A seguito dell'apertura del procedimento disciplinare il nuovo difensore dell'avv. [RICORRENTE], l'avv. [OMISSIS], depositava in data 16.4.2012 una memoria difensiva, con la quale, tra l'altro, sosteneva che "*[p]eraltro, a fronte di alcuni pregressi pagamenti effettuati, sarebbero risultati omessi – a detta del proprio assistito [TIZIO] – i versamenti delle ritenute previdenziali. Fatto questo integrante il reato previsto e punito dall'art. 2 della L. 638/1983. L'avviso dato alla controparte delle possibili conseguenze penali della lecita proposizione di un'azione giudiziaria, eventualmente anche in sede penale, lungi dall'essere sproporzionata o vessatoria era, al contrario, lecita e rispettosa anche della possibilità di consentire al datore di lavoro di adempiere o transigere evitando le traumatiche ineliminabili conseguenze penali legate alle sue omissioni. L'averlo evidenziato, anche visivamente, nella lettera non aveva altro significato che questo.*". Chiedeva l'archiviazione.

Veniva fissata la trattazione dibattimentale, nel corso della quale veniva udito l'esponente, il quale dichiarava che la vertenza con l'[TIZIO] si era definita, che non gli doveva alcunché e che aveva regolarmente versato i contributi. Non vi era stata una causa. Avevano chiarito la vertenza quando l'[TIZIO] aveva esaminato le buste paga che non trovava. Voleva ritirare l'esposto.

L'incolpato dichiarava che prima di redigere la lettera aveva contattato l'avv. [OMISSIS], suo "ex dominus" in materia penale, chiedendogli se l'omesso versamento dei contributi avesse riflessi penalistici. L'[TIZIO] riferiva che non gli erano stati versati i contributi. Il Collega gli aveva confermato la possibilità di riflessi penalistici della vertenza. Per questo aveva redatto la diffida in quei termini.

### **3. La decisione impugnata**

Il Consiglio dell'Ordine ha così motivato la decisione impugnata.

Era certo che la lettera conteneva "*delle espressioni esorbitanti rispetto alle finalità proprie della diffida, non essendo necessario minacciare iniziative sproporzionate o vessatorie per ottenere l'adempimento di mensilità arretrate. Alla controparte deve essere accordato lo stesso rispetto che si attribuisce al proprio cliente e l'intimazione si trasforma in minaccia quando l'avvocato prospetti la possibilità di conseguenze penali per creare l'apparenza di vicende giudiziarie coercitive.*".

Con tutta probabilità l'avv. [RICORRENTE] era stato tratto in inganno dal proprio cliente e il destinatario della missiva non aveva subito alcun reale pregiudizio.

Andava così affermata la responsabilità dell'incolpato, tenendosi conto della minima rilevanza disciplinare, della tenuità degli effetti, della giovane età dell'incolpato e del comportamento antecedente e successivo ai fatti, esente da rilievi di natura disciplinare e improntato alla correttezza professionale.

#### **4. Il ricorso dell'avv. [RICORRENTE]**

L'avv. [RICORRENTE] affida l'impugnazione alle seguenti deduzioni.

Avendo appreso dall'[TIZIO] che vi erano stati omessi versamenti di ritenute previdenziali, accertatosi che tale fatto costituiva reato, pur potendo agire immediatamente e lecitamente in sede penale, aveva preferito evidenziare alla controparte tale circostanza, "*proprio al fine di evitargli delle inutili ricadute penali.*". Tale comportamento, pertanto, lungi dall'essere vessatorio o sproporzionato, era lecito e rispettoso della posizione del destinatario della missiva, al quale veniva offerta la possibilità di adempiere e di evitare così conseguenze di natura penalistica.

In subordine ricorrono i presupposti per l'applicazione del richiamo verbale di cui all'art. 52, lett. b), della l. n. 247 del 2012.

#### **DIRITTO**

##### **5. La decisione sul ricorso dell'avv. [RICORRENTE]**

Il ricorso è infondato e va rigettato.

Per scrupolo di completezza va preliminarmente precisato che l'avv. [OMISSIS], che ha sottoscritto il ricorso quale difensore dell'avv. [RICORRENTE], al tempo della presentazione dell'impugnazione (14.7.2015) non era abilitato all'esercizio del patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori (è stato iscritto nell'Albo speciale il 20.11.2015).

Tuttavia il ricorso è stato sottoscritto personalmente anche dall'avv. [RICORRENTE], che risulta iscritto all'Albo e provvisto di *ius postulandi*, talché esso è ammissibile (tra le tante, Consiglio Nazionale Forense, 28 dicembre 2017, n. 253).

Quanto al merito della questione, l'assunto secondo cui il tenore della missiva in questione sarebbe stato determinato dalla rilevanza penale delle omissioni del versamento di ritenute previdenziali non appare attendibile per almeno due ordini di ragioni.

In primo luogo perché è stata avanzata tardivamente. Come si è ricordato, infatti, in occasione delle prime difese scritte, del 25.9.2009, l'incolpato non ha dedotto alcunché al riguardo, limitandosi ad affermare che aveva riportato fedelmente la volontà del proprio assistito (l'argomento è infatti comparso per la prima volta nella memoria del 16.4.2012 di cui sopra).

In secondo luogo perché la configurabilità del delitto di cui all'art. 2, c. 1-*bis*, del d.l. n. 463 del 1983, convertito con modificazioni nella l. n. 638 del 1983 (testo vigente

all'epoca dei fatti: *"L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni. Il datore di lavoro non è punibile se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione."*) è configurabile solo nel caso di pagamento della retribuzione, come ritenuto dalla giurisprudenza a partire da Cass. s.u. 28 maggio 2003, n. 27641 (di recente, secondo Cass., 23 novembre 2017, n. 6934: *"In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, ai fini dell'integrazione del reato previsto dall'art. 2, comma 1-bis, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, conv. in legge 11 novembre 1983, n. 638, è necessaria la prova del materiale esborso della retribuzione, anche sotto forma di compensi in nero."*).

Mentre dal tenore della missiva in questione risulta il mancato pagamento delle ultime otto mensilità, oltre che del trattamento di fine rapporto, il che, per quanto detto, non appare compatibile con la configurabilità del delitto di cui sopra.

In questo contesto la tesi difensiva appare una giustificazione ricercata *ex post*, ma inattendibile.

Il tono della lettera dell'avv. [RICORRENTE] appare dunque in contrasto con l'art. 48 cod. deont. (previg.), in quanto volta a minacciare iniziative (la denuncia – querela) sproporzionata e vessatoria con riferimento al recupero del credito del cliente [Consiglio Nazionale Forense, 22 dicembre 2017, n. 221: *"L'art. 65 ncdf (già art. 48 cdf) ha come ratio quella di contemperare le esigenze di difesa dell'assistito con il necessario rispetto dell'altrui libertà di determinazione. Infatti, sebbene possa il difensore intimare alla controparte di adempiere sotto comminatoria di sanzioni, istanze o denunce, tale condotta non può assumere il carattere di minaccia di azioni o iniziative sproporzionate e vessatorie, specie se esclusivamente volte ad intimidire la controparte prefigurandole, in estremo dettaglio, conseguenze nefaste, tanto più se giuridicamente infondate o improbabili (Nel caso di specie, il professionista invitava il collega di controparte a transigere sul proprio compenso, riducendo le sue pretese economiche azionate in via monitoria, giacché altrimenti avrebbe presentato non meglio precisati esposti alla Procura della Repubblica, alla Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza, al Ministero dell'Economia e all'Ordine degli Avvocati)."*].

Va rigettata anche la subordinata richiesta di applicazione del richiamo verbale. Come già ritenuto da questo Consiglio Nazionale Forense (sentenza del 28 dicembre 2017, n. 257), infatti, *"[i]n materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l'art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel prevedere che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al*

*momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato, non riguarda il richiamo verbale di cui all'art. 52, lett. b) L.P.F., che non è sanzione disciplinare, sicché resta in tal caso operante il criterio generale dell'irretroattività della norma più favorevole (Nel caso di specie, l'incolpato aveva richiesto di commutare in richiamo verbale la sanzione disciplinare dell'avvertimento comminatagli dal COA di appartenenza. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato la domanda)."*

La violazione contestata all'avv. [RICORRENTE] può ora ricondursi all'art. 65, c. 1, cod. deont. (vigente), che prevede quale sanzione edittale quella della censura (e così, quale sanzione attenuata, quella dell'avvertimento). Resta dunque confermata, anche in relazione al disposto dell'art. 65, u.c., ultimo periodo, della l. n. 247 del 2012, la sanzione irrogata (che è peraltro quella minima).

**P.Q.M.**

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 14 luglio 2018.

IL SEGRETARIO f.f.  
f.to Avv. Carla Secchieri

IL PRESIDENTE f.f.  
f.to Avv. Francesco Logrieco

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,  
oggi 30 dicembre 2019.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA  
f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA  
Avv. Rosa Capria